



MINISTERO
DELL'INTERNO

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Circolare F.L. 28 / 2005

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100 AOSTA

AI COMMISSARI DI GOVERNO DELLE
PROVINCE AUTONOME DI 39100 BOLZANO
38100 TRENTO

e, per conoscenza,

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento per la funzione pubblica - Dipartimento per gli affari regionali 00186 ROMA

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
- Dipartimento del Tesoro
- Dipartimento per le Politiche fiscali
- Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione 00187 ROMA

ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE 00144 ROMA

ALLA CORTE DEI CONTI

- Ufficio controllo atti Ministero Interno - Sezione enti locali 00195 ROMA

AGLI UFFICI REGIONALI DI RISCONTRO AMMINISTRATIVO

DEL MINISTERO DELL'INTERNO

- Presso gli Uffici territoriali del Governo dei Capoluoghi di Regione LORO SEDI

ALLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE

CIVILE DELL'INTERNO S E D E

ALL'A.N.C.I.

Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA

ALL'U.P.I.

Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA

ALL'U.N.C.E.M.

Via Palestro, 30 00185 ROMA

ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI 00187 ROMA

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA 00184 ROMA

OGGETTO: trasferimenti erariali compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate del gettito dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), previsti dall'articolo 2, comma 2, della legge 1° agosto 2003, n. 206.

Con l'articolo 1, comma 1, della legge 1 agosto 2003, n. 206, lo Stato riconosce ed incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie, dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 2003, considera a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti indicati nell'articolo 1, comma 1, della stessa legge e quindi le esenta dal pagamento dell'ICI.

L'articolo 2, comma 2, della già citata legge 206/2003, dispone che le minori entrate, conseguenti all'applicazione della disposizione dal comma 1 dello stesso articolo 2, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito dell'imposta comunale sugli immobili riscosso nell'anno 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Tale decreto interministeriale che contiene anche lo schema e le modalità del certificato di presentazione da parte degli enti locali, al fine di quantificare i trasferimenti erariali da rimborsare, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2005.

Ai fini dell'applicazione della norma si indicano di seguito le confessioni religiose che, oltre alla chiesa cattolica, hanno stipulato un'intesa con lo Stato ai sensi dell'apposita norma costituzionale:

- Tavola Valdese;
- Unione delle chiese Avventiste del 7° giorno;
- Assemblee di Dio in Italia;
- Unione delle Comunità Ebraiche in Italia;
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.);
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.).

Si pregano le Prefetture - Uffici territoriali del governo di sottolineare, agli enti locali interessati all'applicazione della norma, che la richiesta di integrazione statale derivante dalla perdita di gettito ICI è riferita esclusivamente agli edifici destinati ad oratorio od attività similari riferita alle confessioni religiose suindicate e che i sottoscrittori del certificato si assumono piena e completa responsabilità di quanto attestato.

Il certificato, da compilarsi secondo lo schema, allegato al decreto interministeriale, prevede la dichiarazione di tre importi: uno riferito all'anno 2002, uno riferito all'anno 2003 ed infine quello riferito all'anno 2004, importo quest'ultimo che verrà consolidato per i prossimi anni.

Si rammenta che il termine per la presentazione, previsto in sessanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è a pena di decadenza.

Gli uffici riceventi i certificati, come previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale, dovranno inviare alla Direzione centrale della finanza locale - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati - Piazza del Viminale 1, 00187 Roma - entro dieci giorni dalla scadenza del termine, una copia delle dichiarazioni, attestando il rispetto del termine previsto dallo stesso articolo 4, unitamente ad un elenco degli enti che hanno presentato il certificato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Malinconico)

Roma, lì 12 luglio 2005